SEDUTA DEL 28/06/2018 **DELIBERA N. 43**

COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Provincia di Isernia)

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO E LA MAGGIOLI SPA APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

L'anno Duemila**diciotto**, addì **ventotto** del mese di **giugno**, alle ore 17,40 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito la Giunta comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Nunziatina NUCCI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	x	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vice Sindaco	X	
3	CASCIATO Settimio	Assessore		X
		TOTALI	**2**	**1**

(*) Assenza giustificata.
Partecipa alla seduta la dott.ssa NICOLETTI Maria, Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

==========

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Finanziario.
28/06/2018

Il Responsabile del Servizio
f.to dr. Domenico Di Giulio

_____

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO E LA MAGGIOLI SPA APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

- il Comune di Sant'Angelo del Pesco ha usufruito dell'abbonamento alla rivista "Ufficio Tecnico" a cura del Gruppo Maggioli Editore dal 2005;

- dato atto che la somma da corrispondere al Gruppo Maggioli è pari ad € 2.720,00;

-che con nota del 23/11/2017 assunta al protocollo comunale in data 05/04/2018 il Gruppo Maggioli, al fine di definire la pendenza comunicava l'intenzione di procedere ad uno stralcio del debito con la disponibilità ad accettare il pagamento della somma di € 1.904,00 a saldo di quanto dovuto, cioè pari al 70%;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 22 del 05/04/2018 con la quale:

- si demandava al responsabile del Servizio Finanziario la definizione della pendenza debitoria con il Gruppo Maggioli previa verifica delle condizioni di legge:
- si stabiliva di procedere alla definizione della pendenza con il Gruppo Maggioli come da disponibilità di dello stesso allo stralcio del debito residuo nei confronti del Gruppo Maggioli;
- si assegnava al responsabile dell'Area Finanziaria la somma stimata di € 1.904,00,

DATO ATTO che le parti, a seguito di opportune trattative ed al fine di dirimere ogni vertenza in relazione al suddetto procedimento monitorio, hanno convenuto consensualmente di addivenire ad un accordo transattivo, (nota del Comune di Sant'Angelo del Pesco n. 1379 del 07/04/2018 a firma del responsabile del Servizio Finanziario e nota del Gruppo Maggioli del 09/04/2018 ns prot. n. 1406 del 10/04/2018), quindi alla definizione della controversia attraverso una rimodulazione dell'importo complessivo, nell'importo di € 1.360,00, e cioè pari al 50% del dovuto;

RICHIAMATO l'orientamento espresso in materia di accordi transattivi dalla magistratura contabile, secondo cui: "uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali";

CONSIDERATO che alla luce del menzionato orientamento giurisprudenziale e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla magistratura contabile, risulta maggiormente conveniente per l'Ente addivenire ad una definizione bonaria della vertenza, al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi;

RITENUTO pertanto maggiormente rispondente all'interesse pubblico ed al principio di contenimento della spesa pubblica addivenire ad una definizione bonaria della vertenza, attraverso la stipulazione di un apposito accordo transattivo;

VISTO lo schema di accordo transattivo allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, per effetto del menzionato accordo transattivo, la somma a carico dell'Ente, concordemente definita dalle parti, risulta inferiore a quella complessivamente dovuta;

DATO ATTO che:

- ricorrono le condizioni previste dalla legge (articoli 1965 e 1976 del codice civile) per la formalizzazione della transazione in base a quanto indicato in precedenza;

- risultano altresì presenti i requisiti e i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici fissati da varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (ex multis delibera n. 20/2012 /SRC.PIE /PAR del 22 febbraio 2012 della sezione di controllo del Piemonte della Corte dei Conti);

- gli accordi transattivi con cui l'ente locale può definire una controversia non rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) come stabilito da numerose pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (da ultimo Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 20/2015/SRCPIE/PAR per la quale: "Secondo la costante giurisprudenza, […], l'elencazione contenuta nella predetta norma (art 194 Tuel) ha carattere tassativo, sicché non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio che non rientrano nelle tipologie individuate: l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (nello stesso senso anche, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 123/2015/PAR nonché Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 del 11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011, Sezione Campania n. 116 del 22.07.2010);

VERIFICATA la copertura finanziaria della somma di Euro 1.360,00 al capitolo 1174/0 codice di bilancio 01.07.1.03 del bilancio di previsione 2018-2020, c.e.f. gestione residui;

RITENUTA pertanto la propria competenza a provvedere

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1.**DI APPROVARE** la proposta transattiva con la ditta MAGGIOLI SPA nella misura della corresponsione a saldo del dovuto, con il pagamento della somma di € 1.360,00 (50% del dovuto);

2 **DI APPROVARE** l'allegato schema di accordo transattivo, redatto ai sensi dell'art. 1965 e seguenti del Codice Civile, finalizzato alla chiusura definitiva di ogni controversia con la società Maggioli SPA;

3. **DI DEMANDARE** al responsabile del Servizio Finanziario la sottoscrizione dell'accordo transattivo;

4. **DI DARE ATTO** che gli oneri per l'Amministrazione derivanti dalla firma dell'allegato atto transattivo sono riconducibili all'apposito stanziamento al capitolo 1174/0 codice di bilancio 01.07.1.03 del bilancio di previsione 2018-2020, c.e.f. gestione residui,

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 , comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE — f.to Dott.ssa NUCCI Nunziatina

IL SEGRETARIO COMUNALE — f.to Dott. ssa NICOLETTI Maria

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 – 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 29-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa NICOLETTI Maria

_____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 29-06-2018 al 14-07-2018 a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 239

Sant'Angelo del Pesco, lì 29-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ssa NICOLETTI Maria

_____

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, lì ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa NICOLETTI Maria

_____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 28/06/2018 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 28/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ssa NICOLETTI Maria

_____

Allegato alla determina G.C. n.___del_____

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

la ditta Maggioli SPA, in persona del legale rappresentante p.t. Sig_____ con sede in _____ P.Iva _____), da una parte,

E

il Comune di Sant'Angelo del Pesco, in persona del Responsabile Area Finanziaria dott Domenico Di Giulio, con sede in Sant'Angelo del Pesco alla via Piazza dei caduti n. 1, (Cod. Fisc. 80000030942, P. Iva 00069960946) dall'altra parte,

PREMESSO CHE

a) la ditta Gruppo Maggioli SPA è creditrice del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS) della somma di € 2.720,00 per fornitura abbonamento rivista "Ufficio Tecnico";

b) la ditta Gruppo Maggioli SPA ed il Comune di Sant'Angelo del Pesco intendono addivenire ad un accordo bonario

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 1965 e segg. cod. civ., con il presente contratto di transazione, stabilito in tutte le sue clausole con la reciproca collaborazione si è convenuto, anche al fine di evitare ulteriori spese e di definire ogni rapporto, quanto segue;

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata di transazione;

2. Il Comune di Sant'Angelo del Pesco offre alla ditta Gruppo Maggioli SPA a saldo e stralcio e a tacitazione definitiva di ogni più ampia pretesa, la somma di € 1.360,00 (milletrecentosessanta/00);

3. La ditta Gruppo Maggioli SPA accetta la somma offerta dal Comune di Sant'Angelo del Pesco a saldo e stralcio ed a tacitazione definitiva di ogni più ampia pretesa.

6. Le parti convengono che la somma di € 1.360,00. dovrà essere versata con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario alla ditta Gruppo Maggioli SPA sul c/c avente come codice IBAN …… acceso presso la …… di, Filiale di ……..

7. Resta inteso tra le parti che, a seguito dell'avvenuto pagamento della predetta somma, la ditta non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, dal Comune di Sant'Angelo del Pesco relativamente alla fornitura abbonamento rivista "Ufficio Tecnico", rinunciando ad ogni pretesa al riguardo;

9. Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura., in caso d'uso saranno a carico della parte che intenderà avvalersene.

10. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto di transazione ed alla sua interpretazione il Foro competente sarà quello di Isernia.

Sant'Angelo del Pesco, _____

per la ditta

_____

per il Comune di Sant'Angelo del Pesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Domenico Di Giulio

_____